

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A.

Prima adozione marzo 2019.

Ultimo aggiornamento del Dicembre 2023.

Premessa e contesto di riferimento

A seguito del mutato contesto Normativo di riferimento la presente Procedura aggiorna la precedente adottata da Assicoop Modena & Ferrara S.p.A. nel marzo 2019.

Con il D.Lgs 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha approvato la disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente pubblico o privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il citato Decreto, prevedendo una specifica disciplina per la protezione dei segnalanti, mira a incentivare la cooperazione dei lavoratori e, in generale, dei collaboratori degli enti (come *infra* meglio individuati) per favorire, all'interno di enti pubblici e privati, l'emersione di atti o fenomeni in contrasto con la normativa europea e nazionale.

La nuova disciplina infatti stabilisce per le società che rientrano nel suo ambito di applicazione, da un lato, l'obbligo di istituzione di un canale interno di segnalazione che preveda adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza e, d'altro lato, la garanzia di protezione per i segnalanti mediante l'istituzione del divieto di atti di ritorsione e l'imposizione di specifiche sanzioni in caso di violazione della normativa.

Inoltre, la medesima tutela è prevista per chi, a talune condizioni – che saranno di seguito illustrate –, segnala le violazioni tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o per chi effettua divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria e contabile.

1. Scopo della Procedura Whistleblowing

In conformità alla suddetta normativa, Assicoop Modena & Ferrara S.p.A. (di seguito anche la "Società") ha adottato il proprio canale di segnalazione interna descritto nella presente Procedura che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con la presente Procedura, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs 24/2023, la Società mette a disposizione informazioni chiare sul suddetto canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché, nei successivi parr. 12, sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La presente Procedura sarà messa a disposizione sull'Intranet Aziendale e sarà pubblicata in un'apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie dei possibili segnalanti, *infra* riepilogate.

Con la presente Procedura e l'adozione del canale di segnalazione interna, inoltre, la Società non si limita a implementare strumenti di prevenzione di eventuali condotte illecite, ma intende altresì promuovere una cultura aziendale di contrasto all'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti e le terze parti.

2. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

La Società incoraggia i propri dipendenti e le terze parti a segnalare tempestivamente comportamenti che costituiscano o possano costituire una condotta illecita e/o una violazione di Legge.

In conformità e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 24/2023, i soggetti che possono effettuare una segnalazione sono i seguenti ("Segnalanti"):

- ✓ tutti i dipendenti della Società, compresi i lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, in regime di somministrazione o apprendistato o che svolgono prestazioni occasionali;
- ✓ i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per la Società;

- ✓ i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori che in base ad un contratto prestano la propria attività presso la Società;
- ✓ i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- ✓ gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le Segnalazioni possono riguardare anche fatti conosciuti:

- a) prima dell'instaurazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si precisa che, in conformità alle previsioni del D.Lgs 24/2023, la tutela prevista per i Segnalanti da tale normativa, così come descritta alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Procedura, spetta anche ai seguenti soggetti:

- i. ai facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- ii. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv. agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

3. Materie oggetto delle Segnalazioni

Le misure di protezione previste dalla normativa e descritte alla lett. b) del successivo par. 10 della presente Procedura si applicano ai Segnalanti e alle persone indicate al precedente par. 2 della presente Procedura se al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della presente Procedura di cui al presente par. 3.

Non sono, quindi, sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

Oggetto di segnalazione alla Società devono essere informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea individuate dal D.Lgs 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni da segnalare possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Possono essere oggetto di segnalazione (di seguito, "Segnalazione") le seguenti violazioni:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono

attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

4. Fatti che NON possono essere oggetto di Segnalazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Procedura e quindi NON possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti circostanze:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore
- b) le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate in via obbligatoria da specifiche normative indicate dal D.Lgs 24/2023 e che quindi non rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo decreto (ad esempio, il settore bancario e di intermediazione finanziaria)
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

5. Elementi da includere nella Segnalazione

La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- ✓ la descrizione del fatto
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6. La Piattaforma dedicata per le Segnalazioni Whistleblowing

La Società ha adottato il proprio canale di segnalazione interna mettendo a disposizione una Piattaforma on-line, denominata WHISTELTECH, a libero accesso da parte dei soggetti destinatari della presente Procedura, appositamente dedicata per le Segnalazioni Whistleblowing (di seguito “**Piattaforma**”) e che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma è raggiungibile tramite il sotto indicato link <https://assicoop-modena-ferrara.whistletech.online> pubblicato anche sul sito Internet della Società.

La Piattaforma è stata sottoposta a valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali - in conformità a quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del Decreto Whistleblowing, - che sarà rivista ed integrata ogniqualvolta modifiche del processo possano comportare una variazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

7. Modalità di invio delle Segnalazioni

Il Segnalante può inviare le proprie Segnalazioni mediante le funzionalità messe a disposizione sulla Piattaforma e di seguito descritte, che, nel rispetto dei prescritti requisiti di riservatezza, consentono sia di inviare una Segnalazione in via telematica tramite la Piattaforma stessa.

Il Segnalante potrà altresì richiedere di effettuare la Segnalazione in un incontro da fissarsi entro un termine ragionevole. In tale ultimo caso, si invita il Segnalante a fare richiesta dell’incontro mediante le funzionalità della Piattaforma, al fine di garantirne la riservatezza.

L’accesso alla Piattaforma è soggetto alla politica “no-log” al fine di impedire l’identificazione del Segnalante che intenda rimanere anonimo. Tuttavia, se si effettua una Segnalazione tramite dispositivi aziendali o tramite dispositivi connessi alla rete aziendale, potrebbe essere possibile l’identificazione del punto di accesso alla Piattaforma (indirizzo IP).

Pertanto, se si vuole effettuare una Segnalazione completamente anonima, occorre procedere come segue:

- non effettuare la segnalazione da un PC o dispositivo fornito dall’azienda
- non usare un PC o dispositivo connesso alla rete intranet aziendale
- accedere al sistema di segnalazione direttamente copiando o scrivendo l’indirizzo URL in un browser Internet piuttosto che cliccando su un link
- non fornire i propri dati personali.

La Società suggerisce di inviare una Segnalazione fornendo i propri dati di contatto al fine consentire ai Gestori della Segnalazione di acquisire eventuali ulteriori informazioni e svolgere quindi le indagini in modo proficuo.

Quando il Segnalante effettua una segnalazione tramite la Piattaforma, il sistema gli fornisce un codice numerico ad essa assegnato (“Ricevuta Segnalazione”), che viene generato automaticamente dal sistema stesso e che rappresenta la ricevuta della segnalazione effettuata. Il codice numerico servirà al Segnalante per accedere al canale di comunicazione sicuro della Piattaforma e alle successive comunicazioni riguardanti la Segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, rispondere ad eventuali domande di approfondimento. La Piattaforma permette, infatti, di instaurare una comunicazione sicura tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l’anonimato.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software della Piattaforma il Segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare rispettando i requisiti richiesti.

In particolare, dopo aver effettuato l’accesso alla Piattaforma, il Segnalante dovrà selezionare il campo per scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o se in alternativa fornire i propri dati identificativi e di contatto (generalità). Successivamente il Segnalante potrà descrivere i fatti, tra le opzioni disponibili, che intende segnalare e allegare eventuale documentazione.

Il Segnalante ha anche la possibilità di effettuare la Segnalazione richiedendo, sempre tramite la Piattaforma, un incontro diretto con il Gestore.

Gli incontri diretti sono fissati, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta del Segnalante, presso la sede della Società, in locali aziendali che possano garantire la massima riservatezza e ne possono pendere parte, su richiesta del Segnalante, anche eventuali facilitatori

Gli incontri vengono documentati, previo consenso della persona segnalante, a cura del Gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8. Gestione della Segnalazione

La Società, tenuto conto dell'organizzazione aziendale, ha adottato come gestore delle Segnalazioni la Funzione di Audit Aziendale.

Le Segnalazioni inviate tramite la Piattaforma sono ricevute dalle figure appartenenti alla Funzione Audit all'interno dell'organizzazione aziendale. Le sopradette figure, specificamente formate dalla Società, sia in materia di whistleblowing sia con riguardo alle connesse ricadute in materia di privacy, e autorizzate dalla Società stessa alla gestione del canale e delle Segnalazioni. La Società garantisce che tali figure (di seguito "Gestori") operino in autonomia e con garanzie di indipendenza nello svolgimento di tali mansioni.

Nello svolgimento di tale attività gestoria, il Gestore:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- b. dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento inviato.

Nell'ipotesi in cui dovessero emergere situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi al momento della ricezione della segnalazione da parte del Gestore, la gestione della Segnalazione sarà data in carico all'Amministratore Delegato, anch'esso specificamente formato ed autorizzato ora per allora dalla Società alla gestione delle Segnalazioni.

Il Gestore è altresì competente per fornire le informazioni sull'utilizzo del canale di Segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, così come descritto nella presente Procedura, nonché, anche mediante rinvio a quanto previsto nel successivo parr. 12, a fornire informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

9. Istruttoria e Riscontro

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore, come sopra individuato, procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Gestore archivia la segnalazione poiché improcedibile.

La Segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a. contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- b. segnalazione riguardante materie non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa whistleblowing;
- c. l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della Segnalazione con particolare riferimento alla persona del Segnalante;
- d. produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il sistema di comunicazione sicura della Piattaforma, o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Qualora la Segnalazione, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia inammissibile, il Gestore ne dichiara l'archiviazione, dandone informativa al Presidente, all'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale. Dell'avvenuta inammissibilità è data inoltre informativa al Segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della Segnalazione, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Le attività di indagine nel corso dell'istruttoria verranno svolte nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante meglio descritto nel paragrafo successivo della presente Procedura.

In tale fase, qualora necessario per l'accertamento dei fatti segnalati, potrà essere condiviso l'oggetto della segnalazione e richiesto il supporto di altre funzioni, sempre mantenendo e garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore prepara una Nota finale (di seguito "**Nota**") contenente almeno:

- ✓ i fatti accertati;
- ✓ le evidenze raccolte;
- ✓ le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Qualora la Segnalazione, a seguito degli approfondimenti effettuati, appaia infondata, il Gestore ne dichiara l'archiviazione, dandone informativa al Presidente, all'Amministratore Delegato, all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale. Dell'avvenuta archiviazione è data inoltre informativa al Segnalante.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Gestore – sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente Procedura- trasmette la Nota al Consiglio di Amministrazione della Società di seguito "**Organo Decisionale**") fornendone informativa all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per opportune azioni migliorative/correttive e/o per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile.

L'Organo Decisionale, ricevuta la Nota, decide le opportune azioni da intraprendere sulla base del quadro normativo interno ed esterno vigente, salvo ritenga necessari ulteriori approfondimenti, nel qual caso ne richiede l'espletamento al Gestore fissando un termine di ulteriori 15 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la Segnalazione costituisca presupposto per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata, esclusivamente, sulla Segnalazione (e non anche su risultanze degli accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, effettuati dalla Società anche a seguito della stessa) e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del Segnalante alla rilevazione della sua identità.

Qualora le risultanze della Nota redatta evidenziassero che il Segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una Segnalazione rivelatasi infondata, l'Organo Decisionale potrà valutare l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare a carico del Segnalante.

L'Organo Decisionale informa l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale delle azioni intraprese a seguito della Nota trasmessa dal Gestore, compresa la notizia dell'eventuale archiviazione del procedimento.

In ogni caso, all'esito dell'istruttoria, e comunque entro il sopra indicato termine di 3 (tre) mesi, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante relativo al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, dando conto dell'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito delle indagini e delle eventuali misure adottate o da adottare.

Qualora dall'attività istruttoria emerga l'esigenza di tutelare i diritti della Società innanzi all'autorità giudiziaria, il Gestore riferirà all'Amministratore Delegato affinché questi possa assumere le determinazioni del caso.

10. Tutela del Segnalante

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante sin dalla ricezione della Segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante non anonimo, prevedendo:

- a. la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante;**
- b. il divieto di ritorsione nei confronti del Segnalante.**

a. Obbligo di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Gestore di riferimento, competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzato e istruito a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La Piattaforma garantisce inoltre la riservatezza dell'identità del Segnalante. Le credenziali assegnate dal sistema per accedere alla casella sicura di comunicazione con il Gestore sono conosciute solo dal Segnalante. Solo il Gestore può accedere al contenuto della Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Analogamente, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, si potrà rivelare l'identità del Segnalante solo previa acquisizione del consenso espresso dello stesso.

In entrambi i suddetti casi, oltre all'acquisizione del consenso del Segnalante, sarà dato comunque avviso al Segnalante stesso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante. Resta salvo il diritto della Società di denuncia dei fatti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

b. Divieto di ritorsione

La Società assicura al Segnalante la protezione contro ogni atto di molestia, ritorsione o discriminazione per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione fatta in buona fede. È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione nei confronti sia del Segnalante sia delle persone indicate nell'ultimo par. del precedente par. 2 della presente Procedura.

Si intende per ritorsione, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela prevista dalla normativa e riportata nel presente paragrafo si applica anche alle Segnalazioni anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Qualora fosse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente lettera b) non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

I Segnalanti e le persone indicate nell'ultimo paragrafo del precedente par. 2 delle presenti Procedura possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

11. Trattamento dati e conservazione delle Segnalazioni

Il trattamento dei dati personali degli interessati ai fini della gestione delle Segnalazioni è effettuato dalla Società, quale Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento 679/2016 (GDPR).

Il trattamento sarà condotto nel rispetto del principio di minimizzazione e, pertanto, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 24/2023, esclusivamente dai Gestori, quali soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare per la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR.

La Società ha inoltre provveduto ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti connessi alla gestione delle Segnalazioni e ha quindi individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

Inoltre, la Società ha provveduto a disciplinare il rapporto con il fornitore della Piattaforma informatica ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione, nel rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy completa, allegata alla presente Procedura.

Tale informativa viene in ogni caso fornita al Segnalante sulla Piattaforma nel processo per l'invio della Segnalazione, prima dell'invio della stessa.

12. Informazioni in merito al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC

ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all'ANAC quale unico ente competente alla loro gestione. Il portale informatico per l'invio delle Segnalazioni esterne ad ANAC è disponibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e le istruzioni per inviare le Segnalazioni e tutte le informazioni sulla Procedura e la gestione delle Segnalazioni da parte dell'autorità sono disponibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna secondo le modalità stabilite nella presente Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

13. Aggiornamento della Procedura

La Procedura e la Piattaforma saranno oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell'evoluzione dell'operatività e organizzazione aziendale.

14. Diffusione e pubblicazione della Procedura

Al fine di incentivare l'uso del sistema interno di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della Legalità la presente Procedura è pubblicata nella sezione "Whistleblowing" della rete Intranet della Società dedicato ed accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori di Agenzia.

La stessa Procedura è pubblicata in altrettanta sezione "Whistleblowing" sul sito Internet della Società.

Allegati:

- 1) *Informativa privacy per chi segnala (segnalante) tramite piattaforma.*
- 2) *Informativa del sistema di segnalazione.*
- 3) *Policy Whistleblowing.*

Informativa per chi segnala (segnalante) tramite piattaforma

Gentile Utente,

la Società, in qualità di titolare del trattamento (di seguito la “Società” o il “Titolare”), è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali raccolti mediante i canali accessibili attraverso la piattaforma whistleblowing (di seguito anche la “Piattaforma”) di un fornitore specializzato e che la Società ha messo a disposizione di coloro che intendono inviare, secondo quanto previsto dalla procedura di whistleblowing (di seguito, la “Procedura Whistleblowing” o “Procedura”), una segnalazione con la relativa documentazione (di seguito “Segnalazione”) delle violazioni indicate nella Procedura stessa, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il “Decreto”).

1. QUALI DATI PERSONALI POSSONO ESSERE RACCOLTI

Qualora venga effettuata una Segnalazione, la Società per il tramite del “Gestore delle segnalazioni” o “Gestore” con riferimento ai seguenti interessati (“Interessati”) già definiti dal Decreto:

- (a) persona segnalante (di seguito anche “Segnalante”),
- (b) persona coinvolta, persona menzionata nella segnalazione ed il facilitatore,

raccoglierà e tratterà i dati personali pertinenti e inseriti dal Segnalante (es. tramite i campi di testo libero nel modulo di registrazione) nella Segnalazione, quali ad esempio:

- dati identificativi e di contatto quali ad es. nome e cognome, indirizzo di residenza, e-mail, data di nascita. I dati identificativi del Segnalante non saranno raccolti qualora sia effettuata una segnalazione anonima che contenga gli elementi essenziali previsti dalla Procedura;
- dati relativi all’occupazione quali ad es. occupazione, funzione, ruolo aziendale;
- fatti, atti inerenti ogni altro contenuto della Segnalazione;
- dati finanziari ed economici quali ad es. informazioni relative a conti correnti, carte di credito, somme di denaro, emolumenti;
- immagini, foto, audio e voce;

(di seguito congiuntamente anche “Dati personali”).

Le Segnalazioni potranno essere effettuate accedendo alla Piattaforma al seguente indirizzo **<https://assicoop-modena-ferrara.whistletech.online>**

Nell’ambito della Piattaforma possono essere effettuate Segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale grazie alle funzionalità integrate della stessa. Le Segnalazioni orali avvengono mediante sistemi di messaggistica e saranno documentate, previo consenso del Segnalante, o mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto o mediante trascrizione. In alternativa, la Segnalazione sarà documenta per iscritto mediante resoconto dettagliato.

Al di fuori della Piattaforma i Dati personali delle Segnalazioni potranno essere trattati, su richiesta del Segnalante, con un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni ovvero mediante gli ulteriori canali esterni previsti dal Decreto.

Le Segnalazioni effettuate oralmente nel corso di un incontro richiesto dal Segnalante, saranno documentate, previo consenso di quest'ultimo, o mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbalizzazione.

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali, di cui all'art. 9 del GDPR (di seguito anche "Categorie particolari di dati", cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l'adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l'orientamento sessuale), né dati relativi a condanne penale e reati di cui all'art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Fermo quanto sopra, il Titolare con la presente mette a disposizione degli Interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali che li riguardano, riservandosi eventualmente di fornirli nuovamente agli Interessati in un momento successivo alla Segnalazione, al fine di assicurare l'efficacia della Procedura Whistleblowing e di non compromettere le eventuali indagini avviate dalla Società o dalle Autorità.

2. PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I DATI PERSONALI

A. Salvo le ipotesi di Segnalazione anonima in cui i dati identificativi del Segnalante non sono raccolti, in tutti gli altri casi i Dati personali saranno trattati per finalità connesse alla ricezione e gestione della Segnalazione nel rispetto del Decreto e della Procedura Whistleblowing.

Presupposto per il trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR come previsto dal Decreto.

Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio, poiché in difetto la Società si troverebbe nell'impossibilità di adempiere agli specifici obblighi di legge relativi alla gestione delle Segnalazioni e, di conseguenza, non potrebbe garantire le misure di protezione previste dal Decreto a favore degli Interessati. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto, nella acquisizione e gestione delle segnalazioni, all'adempimento di obblighi legali, in particolare quelli previsti dal D. Lgs. 24/2023 e dal D. Lgs. 231/01.

B. I Dati personali saranno trattati per finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla Segnalazione effettuata. Inoltre, i Dati personali potranno essere trattati dalla Società per agire in giudizio o per avanzare pretese.

Presupposto per il trattamento è il consenso libero e informato del Segnalante, qualora lo stesso abbia acconsentito di rivelare la propria identità a soggetti diversi rispetto a quelli preposti a ricevere e gestire la segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso. Il consenso è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta, fermo restando che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della stessa.

Come precisato nel precedente paragrafo 1, la Segnalazione non deve contenere Categorie particolari di dati personali, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa. In tal caso, il presupposto

di liceità del trattamento di tali dati personali si fonda sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. b) del GDPR relativamente alla finalità sub A, e sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. f) del GDPR relativamente alla finalità sub B.

Per quanto riguarda gli eventuali dati relativi a condanne penali e reati la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto ("Codice Privacy") - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

3. COME MANTENIAMO SICURI I DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO

Il trattamento dei Dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza. Il trattamento è effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei e garantire la sicurezza e la riservatezza mediante l'utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR, come ad esempio il camuffamento della voce nella messaggistica vocale, il divieto di raccolta e/o conservazione di file di log, indirizzo IP e forme di monitoraggio del Segnalante.

I Dati personali contenuti nella Segnalazione saranno conservati non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I Dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

4. CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I DATI PERSONALI

L'accesso ai Dati personali sarà consentito esclusivamente al Gestore delle segnalazioni nell'ambito del quale è stato autorizzato il personale ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Successivamente, nella fase di accertamento della fondatezza della Segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i Dati personali potranno essere inoltrati nel rispetto del principio di riservatezza al personale appositamente autorizzato. Informazioni più dettagliate del processo di gestione della Segnalazione e i soggetti coinvolti, sono disponibili all'interno della Procedura Whistleblowing.

I dati personali saranno trattati per le finalità sopra specificate, esclusivamente:

- a) dai soggetti preposti dal Titolare alla gestione della stessa e autorizzati dal titolare al trattamento e/o identificati come soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti;
- b) dal fornitore della piattaforma e/o al fornitore dei servizi di gestione delle segnalazioni, il quale agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- c) da eventuali professionisti esterni (ad esempio legali o esperti nelle materie oggetto della segnalazione) che dovessero essere incaricati della gestione, per conto del Titolare, di approfondimenti o verifiche in merito a quanto segnalato che parimenti agiranno come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- d) dalle autorità giudiziarie e da ogni altro soggetto individuato dalla normativa vigente in ambito di segnalazioni di illeciti.

Gli estremi di tali soggetti potranno essere comunicati dietro giustificata richiesta da inviarsi ai dati di contatto sopra riportati.

5. TRAFERIMENTO INTERNAZIONALE

I Dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, l'utilizzo della Piattaforma può comportare, ancorché in via eventuale, un accesso agli stessi da parte di soggetti stabiliti in paesi che non appartengono all'Unione Europea (UE) o allo SEE. Tale accesso, che può configurare un trasferimento extra SEE, in ogni caso, è svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR.

6. I DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Ogni Interessato ha il diritto di chiedere alla Società, previa sussistenza dei presupposti di cui al GDPR ed al Codice Privacy:

- a) l'accesso ai Dati personali, come previsto dall'art. 15 del GDPR;
- b) la rettifica o l'integrazione dei Dati personali in possesso della Società ritenuti inesatti, come previsto dall'art. 16 del GDPR;
- c) la cancellazione dei Dati personali per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento come previsto dall'art. 17 del GDPR;
- d) la limitazione del modo in cui la Società tratta i Dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- e) la copia dei Dati personali da forniti alla Società, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali Dati personali ad un altro titolare del trattamento (cd. portabilità), come previsto dall'art. 20 del GDPR;
- f) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come previsto all'art. 77 del GDPR, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie;

Diritto di opposizione: oltre ai diritti sopra elencati, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che Lo riguardano da parte della Società per il perseguimento del proprio legittimo interesse, come previsto dall'art. 21 del GDPR.

I predetti diritti potranno essere limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies, primo comma lett. f) del Codice Privacy, qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del Decreto.

In tali casi, i diritti dell'Interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante Privacy con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante Privacy informa l'Interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

7. CONTATTI

I dati di contatto della Società, quale Titolare del trattamento, sono i seguenti: Assicoop Modena & Ferrara Spa, Via C.Zucchi 31/H, 41123 Modena

Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Dati personali e per esercitare i diritti, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, potrà contattare la Società ai seguenti indirizzi: assicoop@assicoop.com . In tal caso nessuna informazione specifica o indiretta alla propria eventuale qualità di Segnalante (o Interessato) dovrà essere indicata nella comunicazione.

La Società si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (“RPD”, anche noto come Data Protection Officer – “DPO”) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il quale può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpoassmofe2020@gmail.com .

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

ATTENZIONE!

Il canale di segnalazione whistleblowing NON è destinato a raccogliere richieste e domande di natura commerciale. Tale canale non può essere utilizzato per proporre reclami/lamentele, né per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante. Per eventuali problematiche che esulano dal whistleblowing è necessario ricorrere agli altri canali previsti dalla Società, indicati sul sito ovvero nella documentazione contrattuale.

Il canale di segnalazione whistleblowing consente di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi dal personale o da rappresentanti dell'organizzazione, che possano recare un danno, anche solo di immagine, all'organizzazione stessa, nonché a terzi.

La Società si impegna a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti, promuovendo una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire i reati, le possibili frodi, gli illeciti o qualsiasi condotta irregolare che possa costituire violazione delle norme. Ciò al fine di prevenire rischi correlati a qualsiasi atto o fatto pregiudizievole per la Società stessa, i dipendenti, i clienti, i fornitori e comunque per qualsiasi ulteriore portatore di interessi (stakeholder) e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Seguendo poche semplici regole tutti i dipendenti e i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti e i fornitori, i volontari e i tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società, nonché le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società e gli altri stakeholder possono inviare la segnalazione whistleblowing.

La Società assicura la massima riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e di tutti i soggetti terzi coinvolti anche al fine di tutelarli da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, così come previsto dalla normativa applicabile.

La segnalazione può essere trasmessa tramite la piattaforma adottata dalla Società.

Si informa che le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente da Lei integrate con le tue generalità al fine di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione della segnalazione. Tutte le segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (autorità giudiziaria, dipartimento della funzione pubblica, cortei dei conti, etc.).

Dopo l'invio, Le sarà assegnato un codice riservato, che potrà inserire nella piattaforma per accedere nuovamente alla Sua segnalazione, essere aggiornato sul suo esito e dialogare con l'organismo incaricato alla gestione delle segnalazioni. Raccomandiamo di memorizzare il codice e di conservarlo in un luogo sicuro.

Gestione della segnalazione: soggetto incaricato e tempistiche

L'Ente ha individuato il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni, autonomo, indipendente e specificamente formato. Ai sensi dell'art 5 D.Lgs. 24/2023, viene rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della

segnalazione direttamente dalla piattaforma, mediante l'invio del Codice riservato; alla segnalazione è fornito riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Quali tipi di segnalazioni posso inviare mediante il sistema whistleblowing?

Ai sensi del Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva europea 2019/1937, possono essere oggetto di segnalazione mediante il sistema whistleblowing: condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell'ambiente, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati in precedenza.

Qual è la procedura per inviare una segnalazione?

Per inviare una segnalazione è necessario cliccare i pulsanti "Avvio segnalazione Whistleblowing" presenti nella pagina whistleblowing. Il servizio, disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.

In particolare, il whistleblower:

- deve descrivere in maniera puntuale e dettagliata le circostanze e i fatti oggetto di segnalazione, nonché le generalità, la qualifica e/o il ruolo del soggetto che ha posto in essere gli atti e/o i fatti oggetto di segnalazione;
- deve inserire una dichiarazione di eventuale corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata, nonché una dichiarazione circa l'eventuale interesse personale relativo agli atti e/o ai fatti segnalati;
- può inserire eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a sostegno della segnalazione;
- può inserire una dichiarazione, relativamente alle segnalazioni inerenti a violazioni riguardanti la tematica antiriciclaggio, circa la volontà, o meno, di rilasciare la sua identità;
- può comunicare con il Responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni mediante un canale di comunicazione protetto e riservato sito all'interno della procedura stessa di segnalazione;
- può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione;
- riceve, procedura di segnalazione completata, il codice univoco per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

È possibile rimanere anonimi?

Sì, la segnalazione può essere anonima. Ad ogni modo, è sempre consigliato fornire le proprie informazioni di contatto al fine di facilitare la gestione della segnalazione.

Il segnalante sarà informato dopo l'inserimento di una segnalazione?

Sì, dopo l'inserimento di una segnalazione il whistleblower verrà informato mediante il rilascio in procedura di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione e successivamente, entro un termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, gli verrà comunicato l'esito

della stessa. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione direttamente accedendo alla procedura.

Che protezione ha il segnalante dopo aver inviato una segnalazione?

La Società garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute e mantiene riservata l'identità del segnalante. Il segnalante non deve subire condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Le tutele si applicano anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

È possibile ricorrere ad altri canali oltre al canale di segnalazione interna previsto dalla Società?

Il segnalante oltre alle segnalazioni effettuate tramite il canale di segnalazione in presenza di violazioni di cui al Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, al canale di segnalazione esterna, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se sussiste una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le innovate disposizioni normative prevedono altresì la possibilità per il segnalante, in via residuale, al ricorrere di precise condizioni previste dalle citate norme, di effettuare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa, diffamatoria, con dolo e/o colpa grave?

Sì, la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, con dolo e/o colpa grave abbia effettuato segnalazioni false, infondate e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato.

Prendo atto dell'informativa sulle modalità di segnalazione

Policy Whistleblowing

La società incoraggia i propri dipendenti, collaboratori, azionisti, fornitori, clienti e, più in generale, tutti gli Stakeholders a segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – posto in essere nella società o nei rapporti con essa, che violi (o induca a violare) le normative applicabili, i propri valori, le proprie policy e procedure, o che possa causare un danno economico o reputazionale alla società stessa.

Nella gestione delle segnalazioni la società si impegna a rispettare i principi di riservatezza, proporzionalità e imparzialità, a riconoscere la buona fede dei segnalanti e a garantirne l'anonimato. Inoltre, la società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione – effettiva o tentata – nei confronti dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

La piattaforma “WhistleTech” dedicata alle segnalazioni, sviluppata in collaborazione con Xdatanet, è raggiungibile all'indirizzo **<https://assicoop-modena-ferrara.whistletech.online>**

Per dettagli sulle ulteriori modalità di segnalazione o qualsiasi altro approfondimento si faccia riferimento al sito web della società.